SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Vicenza ed il sindaco, nella persona del dott. Marino Quaresimin;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 59 del 25 giugno 1998, da ventisei consiglieri su quaranta assegnati al comune di Vicenza;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vicenza è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Filippo Rubino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vicenza è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Marino Quaresimin.

Successivamente, in data 5 giugno 1998, diciotto consiglieri su quaranta assegnati hanno presentato, nei confronti del predetto sindaco, una mozione di sfiducia, cui ha aderito un altro consigliere, approvata con delibera n. 59 del 25 giugno 1998 da ventisei componenti.

Il prefetto di Vicenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 526/98/Gab. del 25 giugno 1998 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vicenza ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Filippo Rubino.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A6957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Marano Marchesato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Marano Marchesato (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marano Marchesato (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La rag. Arcangela Lucia Vito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marano Marchesato (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 giugno 1998, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2545/13.3/Gab. del 19 giugno 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marano Marchesato (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della rag. Arcangela Lucia Vito.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A6958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Boara Pisani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Boara Pisani (Padova) ed il sindaco, nella persona del signor Antonio Pescarin;

Considerato che, in data 23 giugno 1998, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Boara Pisani (Padova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Boara Pisani (Padova), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Pescarin.

Il citato amministratore, in data 23 giugno 1998, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Boara Pisani (Padova).

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A6959

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 luglio 1998, n. **256.**

Regolamento recante norme sulle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione e in particolare l'articolo 1 che, al comma 2, secondo e terzo periodo, prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un decreto che determini priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) nonché agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3117 del 15 luglio 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Possono fruire del contributo previsto dall'articolo 1, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, le persone fisiche:

a) che acquistano, in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL);

b) che provvedono alla installazione di impianto di alimentazione a metano o a GPL su autoveicolo di proprietà e di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima, od ai suoi familiari conviventi, entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione dello stesso, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

Art. 2.

Entità

1. Il contributo è stabilito nella misura di lire 800.000 nei casi previsti dalla lettera *a)* dell'articolo 1 e nella misura di lire 600.000 nel caso di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 1.

Art. 3.

Oggetto

1. L'agevolazione consiste nella detrazione dal prezzo di vendita o dal prezzo dell'installazione di una somma, pari al contributo come stabilito dall'articolo 2, che il costruttore o l'importatore dell'autoveicolo ovvero l'installatore dell'impianto a gas metano o GPL riconosce al soggetto che acquista un autoveicolo nuovo ovvero al soggetto che fa installare l'impianto a gas metano o a GPL.

2. Per autoveicolo si intende una autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il contributo per l'installazione di un impianto di alimentazione a gas metano o GPL può essere corrisposto anche per un autoveicolo il cui proprietario abbia già fruito delle incentivazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30, nonché all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito in legge 25 novembre 1997, n. 403.

Art. 4.

Durata

1. Il contributo è riconoscibile per acquisti a partire dal 1° agosto 1998 e per installazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione, fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 5.

Modalità

1. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo, quale credito d'imposta, per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute

anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

2. Il contributo riconosciuto agli acquisti del veicolo nuovo di fabbrica, non comporta una corrispondente riduzione della base imponibile IVA relativa alla cessione del veicolo stesso, che resta determinata dal prezzo di listino al netto dell'IVA, ridotto dell'eventuale sconto commerciale praticato dal venditore.

3. Gli installatori recuperano l'importo della agevolazione, quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e per i successivi.

4. Il contributo riconosciuto per le installazioni di impianti di alimentazione a metano o a GPL non comporta una riduzione della base imponibile IVA, che resta determinata dal prezzo convenuto con l'installazione dell'impianto stesso.

5. La Direzione generale della motorizzazione civile, attraverso collegamento informatico, raccoglie i dati provenienti dai propri uffici periferici e li trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede in tal modo alla ricognizione degli acquisti e delle installazioni, effettuandone un monitoraggio continuo.

6. Ad avvenuto utilizzo dei nove decimi dello stanziamento annuo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Direzione generale della motorizzazione civile la imminente cessazione dell'intervento; analoga comunicazione viene trasmessa alle associazioni di categoria per gli importatori, costruttori e installatori.

7. La cessazione dell'intervento ad esaurimento delle disponibilità è comunicata tramite avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita le imprese costruttrici o importatrici conservano la documentazione di seguito specificata, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore e, per lo stesso periodo, gli installatori conservano:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto ovvero copia della fattura di installazione da cui risulta l'importo dell'agevolazione prevista dalla legge;

b) copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà; in caso di loro mancanza copia dell'estratto cronologico;

c) certificato dello stato di famiglia nel caso di installazione di impianto a gas metano o GPL su autoveicolo intestato a familiari conviventi.

Art. 6.

Criteri

1. La priorità delle agevolazioni è riferita all'ordine cronologico di richiesta di immatricolazione dell'autoveicolo ovvero di collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 7.

Stanziamenti

1. Lo stanziamento riguardante gli esercizi finanziari a decorrere dal 1999 pari a lire 5 miliardi annui è destinato agli interventi di cui al presente regolamento nel limite di lire 4 miliardi per ciascun anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 luglio 1998

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1998
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 174

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 1, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, recante «Agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL)», è il seguente:

«Art. 1. — Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) reca: «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 1, comma 2, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):

«Art. 54. — *(Omissis);*

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) (omissis);

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997):

«Art. 29 *(Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati).* — 1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo statale fino a lire unmilionecinquecentomila per i veicoli di cilindrata fino a 1300 centimetri cubici e fino a lire duemilioni per i veicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che: *a)* il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'art. 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza; *b)* il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'art. 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; *c)* nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

3-*bis*. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera *b)*.

5-*bis*. Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 1987 ed intestati a persone fisiche, non è dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della formalità è presentata nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di corresponsione di detti emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente la formalità deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.

8. Con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 7».

— L'art 1, comma 1, del citato decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, è il seguente:

«Art. 1. — Il contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è riconosciuto, fino a lire unmilionecinquecentomila, per quelli effettuati tra il 1° ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le disposizioni previste dal predetto art. 29, commi 2, 3, 4 e 5, viene corrisposto ai soggetti indicati al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo purché risultino intestatari del veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo 1997. Per gli acquisti di veicoli effettuati tra il 1° febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il predetto contributo è commisurato al consumo di carburante, certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono:

a) fino a lire unmilione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;

b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri».

98G0301

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 luglio 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Battisti Torindo Gianni, nato a Poggio Bustone (Rieti) il 16 febbraio 1966, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso dal marzo 1998, come attestato dal Colegio de Abogados di Gerona (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è insignito del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Derecho» conseguito nella sessione di settembre 1997 presso l'Università di Barcellona;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 10 luglio 1991 presso l'Università degli studi di Roma;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Battisti Torindo Gianni, nato a Poggio Bustone (Rieti) il 16 febbraio 1966, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 14 luglio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A6906

DECRETO 15 luglio 1998.

Riconoscimento di titoli accademico/professionali quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Verderi Luciana, nata a Milano il 25 gennaio 1957, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologa» di cui è in possesso, come attestato dal certificato rilasciato dalla «British Psychological Society» di cui la richiedente è membro e dall'esperienza professionale ivi maturata, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo» come risulta dall'attestazione della Newcastle Psychology Services del 4 dicembre 1994;

Considerato che la signora ha conseguito «the Bachelor of science (Honours)» il 1° agosto 1987 presso University of London; inoltre il «Postgraduated diploma in Medical Psychology» il 6 dicembre 1994 presso la University of Surrey;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 10 luglio e del 20 novembre 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» in Italia come risulta dalla nota del Consiglio nazionale degli psicologi del 13 luglio 1998 per cui non appare necessario applicare le misure compensative richieste dalla Conferenza di servizi;

Decreta:

Alla sig.ra Verderi Luciana, nata a Milano il 25 gennaio 1957, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 15 luglio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A6908

DECRETO 16 luglio 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Forti Vincenzo, nato a Erice il 23 marzo 1972, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso dal maggio 1998, come attestato dal Colegio de Abogados di Madrid (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è insignito del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Derecho» conseguito nel 1997 presso l'Università Carlos III di Madrid;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 4 luglio 1996 presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Forti Vincenzo, nato a Erice il 23 marzo 1972, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 16 luglio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A6907

DECRETO 16 luglio 1998.

Riconoscimento di titoli accademico/professionali quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Medina Diaz Josefa Minerva, nata a Las Palmas de Gran Canaria il 1° novembre 1969, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologa» di cui è in possesso, come attestato dal certificato del «Colegio Oficial de Psicòlogos» della provincia de santa Cruz de Tenerife cui la richiedente è iscritta dal 19 gennaio 1996, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «licenciada en psicologia» conseguito presso l'Università de La Laguna nell'ottobre 1995;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Alla sig.ra Medina Diaz Josefa Minerva, nata a Las Palmas de Gran Canaria il 1° novembre 1969, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 luglio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A6909

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 1998.

Individuazione dei criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle relative aliquote di imposta di fabbricazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 1997, concernente la variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1997, concernente la variazione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, con il quale vengono dettate norme per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai fini di una più razionale organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Considerata la necessità di procedere alla individuazione dei criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle relative aliquote di imposta di fabbricazione;

Ritenuto opportuno di dover provvedere alla individuazione di diverse aliquote percentuali di imposta di fabbricazione da applicare per scaglioni di prezzo di vendita al pubblico, prendendo a riferimento l'ammontare delle aliquote proposte per i vari prodotti dal comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di ordinario consumo sono stabilite per categorie di prezzo, secondo le seguenti misure percentuali da applicare al prezzo di vendita al pubblico:

a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino a lire 500 la scatola;

b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a lire 500 e fino a lire 1.500 la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di lire 125 la scatola;

c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a lire 1.500 e fino a lire 2.500 la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di lire 345 la scatola;

d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a lire 2.500 e fino a lire 4.000 la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di lire 500 la scatola;

e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a lire 4.000 la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di lire 600 la scatola.

2. Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito nella legge 29 novembre 1997, n. 410, e in relazione alla disciplina di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 20 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi, depurato dell'ammontare dell'IVA stessa.

Art. 2.

1. Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi sono stabilite per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nelle misure di seguito indicate:

Cerini	L.	20
Svedesi	»	33
Bossoli	»	20
Controvento	»	66
Caminetto	»	174
Lady-S	»	33
Fiammiferone	»	97
Minerva	»	32
Minerva giganti	»	80
Familiari	»	16
Cucina	»	22
Maxi-box	»	16
KM Carezza	»	16
KM Carezza Mini	»	33
KM Camino	»	97
KM Camino Maxi	»	174
KM Casa	»	16
KM Europa	»	32
KM Super Mini	»	33
KM Superlungo	»	22
Cuoco	»	16
Fiammata	»	97
Lampo	»	33
Flip	»	32

2. Per i tipi di fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi di nuova iscrizione nella tariffa si prende a riferimento la misura dell'aliquota di imposta di fabbricazione stabilita al precedente comma per il prodotto funzionalmente similare.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1998

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 89

98A6910

DECRETO 23 luglio 1998.

Revisione della tariffa di vendita al pubblico e rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione dei fiammiferi ed iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di organizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1997, concernente la variazione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale adottato in data 20 luglio 1998, recante i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Viste le richieste di iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi, effettuate dal Consorzio industrie fiammiferi, con sede in Roma, via delle Tre Madonne, 12 e dalle Società P. Erre Italia S.a.s. e Co.F.I. - Compagnia fiammiferi italiana S.r.l., rispettivamente, con sede in S. Martino, via Penavara, 157, e in Roma, via Lisbona, 9;

Vista la proposta presentata in data 5 giugno 1998 dal Comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983 riguardanti la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi commercializzati dal Consorzio industrie fiammiferi;

Riconosciuta la necessità di procedere all'iscrizione in tariffa dei nuovi tipi di fiammiferi di provenienza comunitaria indicati nelle domande prodotte dal predetto Consorzio industrie fiammiferi e dalle citate Società P. Erre Italia S.a.s. e Co.F.I. - Compagnia fiammiferi italiana S.r.l. nonché alla revisione della tariffa di vendita al pubblico alla rideterminazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione su tutti i fiammiferi sulla base dei criteri generali stabiliti dal citato decreto ministeriale del 20 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamenti di fiammiferi le cui caratteristiche sono così determinate:

a) scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Maxi Box/R»:

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza senza capocchia: mm 45;

lunghezza con capocchia: mm 48;

sezione del fuscello: mm 2,15 × 2,15;

tolleranza del contenuto: 3%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 85 × 57 × 32;

grammatura cartoncino: esterno gr 350 al mq; interno gr 300 al mq;

ruvido: striscia di accensione con fosforo amorfo sui due lati della confezione da mm 85 × 22;

tolleranza del contenuto: 4%;

b) scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Nuovo Caminetto»:

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza senza capocchia: mm 190;

lunghezza con capocchia: mm 196;

sezione del fuscello: mm 3 × 3;

tolleranza del contenuto: 3%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 220 × 65 × 18;

grammatura cartoncino: esterno gr 350 al mq, interno gr 300 al mq;

ruvido: striscia di accensione con fosforo amorfo su un solo lato della scatola da mm 220 × 13;

tolleranza del contenuto: 4%;

c) scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «KM Super Mini»:

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza senza capocchia: mm 46;

lunghezza con capocchia: mm 47;

diametro: mm 2,25;

tolleranza massima misure: 2%;

diametro capocchia minima mm 2,5;

diametro capocchia massima mm 3,5;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 16,2 × 36 × 52;

grammatura cartoncino: gr 400 al mq;

ruvido: striscie sui due lati di mm 45 × 10;

tolleranza del contenuto: 4%;

d) scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 120 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «KM Superlungo»:

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza senza capocchia: mm 58;

lunghezza con capocchia: mm 60;

diametro: mm 3,8;

tolleranza massima misure: 2%;

diametro capocchia minima mm 4;

diametro capocchia massima mm 4,5;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 73 × 55 × 25;

grammatura cartoncino: gr 450 al mq;

ruvido: striscie sui due lati di mm 70 × 20;

tolleranza del contenuto: 4%;

e) scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Cuoco»:

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza senza capocchia: mm 45;

lunghezza con capocchia: mm 48;

diametro: mm 2,2 × 2,2;

tolleranza massima misure: 2%;

diametro capocchia minima mm 2,5;

diametro capocchia massima mm 3,5;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 79 × 56 × 32;

grammatura cartoncino: gr 400 al mq;

ruvido: striscie sui due lati di mm 70 × 23;

tolleranza del contenuto: 3%;

f) scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Fiammata»:

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza senza capocchia: mm 91;

lunghezza con capocchia: mm 100;

sezione del fuscello: mm 3 × 3;

tolleranza massima misure: 4%;

diametro capocchia minima mm 4;

diametro capocchia massima mm 5;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 113 × 74 × 21;

grammatura cartoncino: gr 400 al mq;

ruvido: striscia su un solo lato di mm 104 × 15;

tolleranza del contenuto: 3%;

g) scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Lampo»:

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza senza capocchia: mm 42;

lunghezza con capocchia: mm 45;

diametro: mm 2 × 2;

tolleranza massima misure: 2%;

diametro capocchia minima mm 2,5;

diametro capocchia massima mm 3,5;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 53 × 38 × 14;

grammatura cartoncino: gr 250 al mq;

ruvido: striscie sui due lati di mm 57 × 6;

tolleranza del contenuto: 3%;

h) bustina di cartoncino contenente 30 fiammiferi di legno, denominata «Flip 30»:

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza senza capocchia: mm 40;

lunghezza con capocchia: mm 45;

diametro: mm 3 × 1,2;

tolleranza massima misure: 2%;

diametro capocchia minima mm 3,5;

diametro capocchia massima mm 4;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 50 × 49 × 9;

grammatura cartoncino: gr 250 al mq;

ruvido: striscia di mm 50 × 7;

i) bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di cartone paraffinati amorfi, denominata «Flip 40»:

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza senza capocchia: mm 40;

lunghezza con capocchia: mm 45;

diametro: mm 3 × 1;

tolleranza massima misure: 2%;

diametro capocchia minima mm 3,5;

diametro capocchia massima mm 4,5;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 76 × 50 × 9;

grammatura cartoncino: gr 250 al mq;

ruvido: striscie di mm 76 × 8.

Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi, l'imposta sul valore aggiunto e le relative aliquote d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 2 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento dei suddetti fiammiferi.

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

59) colore «azzurro», con legenda «KM Super Mini» in basso, per la scatola di cartoncino con 40 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati «KM Super Mini»;

60) colore «bruno seppia», con legenda «KM Superlungo» in basso, per la scatola di cartoncino con 120 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati «KM Superlungo»;

61) colore «rosso-violaceo», con legenda «Cuoco» in basso, per la scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati «Cuoco»;

62) colore «giallo», con legenda «Fiammata» in basso, per la scatola di cartoncino con 50 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati «Fiammata»;

63) colore «verde-smeraldo», con legenda «Lampo» in basso, per la scatola di cartoncino con 40 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati «Lampo»;

64) colore «rosso pompeiano», con legenda «Flip 30» in basso, per la bustina di cartoncino con 30 fiammiferi di legno denominata «Flip 30»;

65) colore «verde grigio», con legenda «Flip 40» in basso, per la bustina di cartoncino con 40 fiammiferi di cartone paraffinato amorfo denominati «Flip 40».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi le sottoelencate marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958:

a - KM Super Mini: marca indicata al n. 27 di colore «azzurro»;

b - KM Superlungo: marca indicata al n. 31 di colore «bleu caldo»;

c - Cuoco: marca indicata al n. 43 di colore «rosso violaceo»;

d - Fiammata: marca indicata al n. 33 di colore «rosso pompeiano»;

e - Lampo: marca indicata al n. 28 di colore «verde smeraldo»;

f - Flip 30: marca indicata al n. 31 di colore «bleu caldo»;

g - Flip 40: marca indicata al n. 32 di colore «grigio-lavagna».

Sulla scatola di «Maxi. Box/R» si applica la marca contrassegno di colore «rosso violaceo», indicata all'art. 1, n. 43, del decreto ministeriale 16 aprile 1987.

Sulla scatola del «Nuovo Caminetto» si applica la marca contrassegno di colore «rosso-giallo», indicata all'art. 1, paragrafo II, n. 18, del succitato decreto ministeriale 22 dicembre 1958.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione (lire)	Imposta sul valore aggiunto (lire)	Prezzo di vendita (lire)
1) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini S/80»	125	83,3333	500
2) Scatola di cartoncino, a tiretto passante, con 40 fiammiferi di carta Kraft, paraffinati amorfi, denominati «Cerino S/40»	62,50	41,6667	250
3) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	75	50	300
4) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	161	116,6667	700
5) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	161	116,6667	700
6) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto»	1.000	1.666,6667	10.000
7) Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «Nuovo Caminetto»	600	750	4.500
8) Scatola di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo denominati «Lady-S»	62,50	41,6667	250
9) Scatola di cartone con 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Fiammiferone S/45»	345	250	1.500

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione (lire)	Imposta sul valore aggiunto (lire)	Prezzo di vendita (lire)
10) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	100	66,6667	400
11) Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	100	66,6667	400
12) Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100»	125	83,3333	500
13) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	125	83,3333	500
14) Scatola di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Cucina S/60»	87,50	58,3333	350
15) Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo denominati «Maxi-Box S»	299	216,6667	1.300
16) Scatola di cartone con 250 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo denominati «Maxi-Box SL/250»	299	216,6667	1.300
17) Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «Maxi Box/R»	253	183,3333	1.100
18) Scatola di cartone con 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Carezza»	276	200	1.200
19) Scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Camino»	400	333,3333	2.000
20) Scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Carezza Mini»	75	50	300
21) Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Camino Maxi»	600	833,3333	5.000
22) Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Casa»	125	83,3333	500
23) Bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Europa»	62,50	41,6667	250
24) Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «KM Super Mini»	62,50	41,6667	250
25) Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 120 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «KM Superlungo»	161	116,6667	700
26) Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «Cuoco»	276	200	1.200
27) Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «Fiammata»	400	333,3333	2.000
28) Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «Lampo»	75	50	300
29) Bustina di cartoncino con 30 fiammiferi di legno denominata «Flip 30»	75	50	300
30) Bustina di cartoncino con 40 fiammiferi di cartone paraffinati amorfi denominata «Flip 40»	75	50	300

Art. 3.

Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi, previste all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano anche per le marche contrassegno da applicare su ciascun nuovo tipo di fiammifero omaggio o nominativo istituito all'art. 1 del presente decreto, con le seguenti varianti:

a) colore «rosso-violaceo», con legenda «Maxi Box» in basso, per la scatola cartoncino;

b) colore «azzurro», con legenda «KM Super Mini» in basso, per la scatola di cartoncino;

c) colore «bruno seppia», con legenda «KM Superlungo» in basso, per la scatola di cartoncino;

d) colore «rosso-violaceo», con legenda «Cuoco» in basso, per la scatola di cartoncino;

e) colore «giallo», con legenda «Fiammata» in basso, per la scatola di cartoncino;

f) colore «verde-smeraldo», con legenda «Lampo» in basso, per la scatola di cartoncino;

g) colore «rosso pompeiano», con legenda «Flip 30» in basso, per la bustina di cartoncino;

h) colore «verde grigio», con legenda «Flip 40» in basso, per la bustina di cartoncino.

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativo del presente articolo le marche indicate all'art. 1, rispettivamente, ai numeri 40, 27, 31, 40, 33, 28, 31 e 32 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958.

La marca contrassegno da applicare sulla scatola dei fiammiferi pubblicitari omaggio denominati «Nuovo Caminetto» è quella di colore «bleu caldo», indicata all'art. 2, n. 38, del decreto ministeriale 30 aprile 1984.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 90

98A6911

DECRETO 24 luglio 1998.

Obbligo di presentazione su supporto informatico delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione presso il servizio di pubblicità immobiliare delle sezioni staccate di Bassano del Grappa (ufficio del territorio di Vicenza), Chiavari (ufficio del territorio di Genova) e Pinerolo (ufficio del territorio di Torino).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1985, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1986, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1990 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante procedure e e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1993 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante modificazione al decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 18, lettera *a)*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che prevede l'obbligo di presentazione su supporto informatico presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di Gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione, da presentarsi alle conservatorie dei registri immobiliari o agli uffici del territorio, devono essere obbligatoriamente redatte su supporto informatico a partire dalla data stabilita, per ciascun ufficio, con decreti interdirigenziali da emanarsi di concerto tra il dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e la direzione generale degli affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che il servizio di pubblicità immobiliare presso le sezioni staccate di Bassano del Grappa (ufficio del territorio di Vicenza), Chiavari (ufficio del territorio di Genova) e Pinerolo (ufficio del territorio di Torino) è gia automatizzato con autorizzazione a ricevere le note su supporto informatico, e che gli stessi uffici sono forniti delle apparecchiature e del software necessari per consentire agli utenti interessati di registrare su supporto informatico le formalità da presentare allo sportello di accettazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione da presentarsi presso il servizio di pubblicità immobiliare delle sezioni staccate di Bassano del Grappa (ufficio del territorio di Vicenza), Chiavari (ufficio del territorio di Genova) e Pinerolo (ufficio del territorio di Torino) devono essere redatte su supporto informatico.

2. La presentazione e la ricezione delle formalità presentate su supporto informatico avviene in conformità a quanto stabilito dai decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di data 10 marzo 1995 e 29 aprile 1997.

3. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce motivo di rifiuto della formalità, ai sensi dell'art. 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 2.

1. Le sezioni staccate, di cui all'art. 1, metteranno nei propri locali, a disposizione di coloro che non sono in grado di redigere note su supporto informatico, le apparecchiature ed il software necessario per la registrazione su dischetto delle formalità che dovranno successivamente essere presentate dal richiedente allo sportello di accettazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

Il direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze
VACCARI

Il direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia
HINNA DANESI

98A6912

DECRETO 24 luglio 1998.

Obbligo di presentazione su supporto informatico delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Genova, Vercelli e Verona.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985 n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un tema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1985, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1986, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1990, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante procedure e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1993, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante modificazione il decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 18, lettera *a)*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che prevede l'obbligo di presentazione su supporto informatico presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di Gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione, da presentarsi alle conservatorie dei registri immobiliari o agli uffici del territorio, devono essere obbligatoriamente redatte su supporto informatico a partire dalla data stabilita, per ciascun ufficio, con decreti interdirigenziali da emanarsi di concerto tra il dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e la direzione generale degli affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che il servizio di pubblicità immobiliare presso gli uffici del territorio di Genova, Vercelli e Verona è già automatizzato con autorizzazione a ricevere le note su supporto informatico, e che gli stessi uffici sono forniti delle apparecchiature e del software necessari per consentire agli utenti interessati di registrare su supporto informatico le formalità da presentare allo sportello di accettazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione da presentarsi presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Genova, Vercelli e Verona devono essere redatte su supporto informatico.

2. La presentazione e la ricezione delle formalità presentate su supporto informatico avviene in conformità a quanto stabilito dai decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di data 10 marzo 1995 e 29 aprile 1997.

3. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce motivo di rifiuto della formalità, ai sensi dell'art. 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 2.

1. Gli uffici del territorio metteranno nei propri locali, a disposizione di coloro che non sono in grado di redigere note su supporto informatico, le apparecchiature ed il software necessario per la registrazione su dischetto delle formalità che dovranno successivamente essere presentate dal richiedente allo sportello di accettazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
del Ministero delle finanze
VACCARI

Il direttore generale
della Direzione generale degli affari civili
e delle libere professioni
del Ministero di grazia e giustizia
DANESI

98A6913

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 6 luglio 1998.

Statizzazione quale s.s. n. 214 della s.s.v. «Frosinone-Sora» (tratto Castelliri-Sora) e delle ss.pp. «Romana Selva» e «Barca S. Domenico».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione delle strade statali da attuarsi con decreto del Ministro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'ANAS e le regioni interessate;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni - Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada che prevedono casi e modalità in materia di classificazione e declassificazione di strade;

Vista la nota n. 1698 del 16 maggio 1996 del Consorzio A.S.I. di Frosinone con la quale è stata richiesta la classificazione a statale del tratto di s.s.v. «Frosinone-Sora», nonché la classificazione a statali delle ss.pp. «Romana Selva» e «Barca S. Domenico».

Considerata la necessità di procedere, contestualmente alla citata classificazione, alla declassificazione a provinciale del tratto di s.s. n. 214 sotteso dalla nuova viabilità statale;

Viste le note n. 16216 del 30 ottobre 1996 e n. 54 del 13 dicembre 1996, con le quali provincia di Frosinone ha espresso, in merito a citati provvedimenti, parere favorevole;

Vista la delibera n. 6903 del 10 settembre 1997, con la quale la regione Lazio si è pronunciata favorevolmente al riguardo;

Vista la delibera n. 2 del 20 gennaio 1998, con la quale il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha espresso parere favorevole in ordine alla statizzazione del suddetto tratto di s.s.v. «Frosinone-Sora» ed al suo inserimento nell'itinerario della s.s. n. 214 «Maria e Isola Casamari», oltre che in merito ai succitati provvedimenti connessi;

Visto il voto n. 145 reso nell'adunanza del 22 aprile 1998, con il quale la quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Decreta:

Il tratto di s.s.v. «Frosinone-Sora» compreso tra lo svincolo di Castelliri e lo svincolo di Sora, per un'estesa di km 3+850, e le ss.pp. «Romana Selva» e «Barca S. Domenico» per un'estesa rispettiva di mt 925 e mt 1670, sono classificati statali ed inseriti nell'itinerario della s.s. n. 214 «Maria e Isola Casamari» che assumerà pertanto i seguenti capisaldi: «Innesto con la

s.s. n. 155 presso Frosinone - svincolo di Castelmassimo - svincolo di Castelliri-svincolo di Sora - innesto con la s.s. n. 82 km 58+850» per un'estesa complessiva di km 24+285.

Il tratto di s.s. n. 214 compreso tra lo svincolo di Castelliri e l'innesto con la s.s. n. 82 di km 4+500 è declassificato e consegnato alla provincia di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1998

Il Ministro: COSTA

98A6915

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 25 maggio 1998.

Istituzione del gruppo tecnico di valutazione degli organismi di controllo privati.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visti i regolamenti della Commissione CE con i quali le Comunità europee hanno provveduto alla registrazione delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, in particolare l'art. 53;

Visto il decreto ministeriale n. 63606 del 18 dicembre 1997 con il quale si è data attuazione entro i termini prescritti al citato art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, concernente le strutture di controllo, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati, istituendo un comitato tecnico di valutazione con partecipazione delle regioni e province autonome, attese le specifiche funzioni di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 143/1997;

Considerato che la legge citata 24 aprile 1998, n. 128, contiene all'art. 53 apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Ritenuto di dover valutare globalmente la situazione delle strutture di controllo che debbono operare in ambito nazionale. mediante un apposito gruppo di valutazione con partecipazione delle regioni e province autonome con criteri di adeguata rappresentanza, sostituendo le disposizioni di cui al citato decreto del 18 dicembre 1997 in quanto superate dalla legge n. 128 del 24 aprile 1998;

Decreta:

Art. 1.

Gruppo tecnico di valutazione

È istituito presso il Ministero per le politiche agricole il gruppo tecnico incaricato di valutare la rispondenza degli organismi di controllo privati ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, legge n. 128 del 24 aprile 1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima.

Il gruppo tecnico è altresì incaricato di:

a) esprimere parere, nel caso di autorità pubbliche, sulla disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento della attività di controllo e sulla adeguatezza delle relative procedure;

b) monitorare e valutare l'attività delle autorità pubbliche designate e degli organismi di controllo autorizzati;

c) esprimere parere in merito alla adozione di provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate agli organismi di controllo privati (art. 53, par. 3);

d) formulare linee guida di indirizzo per le attività di controllo, con riguardo anche alle tariffe relative ai costi sostenuti.

Art. 2.

Composizione del gruppo tecnico

Il gruppo tecnico di cui all'art. 1 è costituito da componenti nominati in base alle designazioni già configurate per il comitato tecnico, previsto dal decreto del 18 dicembre 1997 citato in premessa, acquisite per la parte regionale dalla conferenza dei presidenti delle regioni, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. Tale organismo, presieduto da un rappresentante del Ministero per le politiche agricole nominato con decreto, è integrato, di volta, in volta, da un rappresentante designato da ciascuna delle regioni e delle province autonome sulle cui aree geografiche ricadono le produzioni in esame. Il gruppo tecnico, che si avvale delle strutture del Ministero per le politiche agricole anche per i relativi compiti di segreteria, può acquisire il parere di esperti per ciascuna categoria di prodotto. Il gruppo tecnico in prima seduta approva il regolamento di funzionamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1998

Il Ministro: PINTO

98A6914

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 1° agosto 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/29/CE, della Commissione, del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 140 del 12 maggio 1998.

98A6917

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Rossini Opera Festival», in Pesaro

Con decreto del Ministro delegato per lo spettacolo 19 maggio 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Rossini Opera Festival», con sede in Pesaro, via G. Rossini n. 37.

98A6916

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 giugno 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Guido Adelfio, console onorario della Repubblica di Finlandia a Palermo.

98A6919

MINISTERO DELL'INTERNO

164° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98, n. 135/98 e n. 145/98 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **10841** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098/C/80 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE LANCIASIRINGHE
Denominazione: «DAN INJECT» MOD. J.M. SPECIAL
Calibro: MM 11
Numero delle canne: UNA (COMPOSTA DA UNA PARTE FISSA ED UNA MOBILE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: PARTE FISSA MM 570 PARTE MOBILE MM100
Lunghezza dell'arma: MM 715
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO2
Stato o Stati in cui è prodotta: DANIMARCA
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY» S.P.A.
Classe: **C 13**
Nota. — L'arma può essere corredata di canna mobile intercambiabile dello stesso calibro lunga mm 625.

N. **10842** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «ADLER» MOD. GARAND

Calibro: .30-06

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8

Lunghezza delle canne: MM 595

Lunghezza dell'arma: MM 1090

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA «ADLER» S.R.L.

Classe: **C 7**

Nota. — Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire marchi o sigle di altri fabbricanti: Arsenali U.S.A. - BERETTA - BREDA.

N. **10843** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «ADLER» MOD. 99

Calibro: .308 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5

Lunghezza delle canne: MM 450 CON COMPENSATORE MM 495

Lunghezza dell'arma: MM 942 CON COMPENSATORE MM 987

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA «ADLER» S.R.L.

Classe: **C 7**

Nota. — Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» possono apparire marchi o sigle di altri fabbricati o arsenali: BERETTA, BREDA, SPRINGFIELD, WINCHESTER, H. & R., INTERNATIONAL HARVESTER.

N. **10844** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. BRNO 98

Calibro: .308 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1040

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINDARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA

Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA

Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIMA ARMI» S.N.C.

Classe: **C 6**

N. **10845** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. BRNO 98

Calibro: MM 7 x 64

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1040

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINDARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA

Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA

Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIMA ARMI» S.N.C.

Classe: **C 6**

N. **10846** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. BRNO 98

Calibro: MM 7 x 57

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1040

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINDARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA

Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA

Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIMA ARMI» S.N.C.

Classe: **C 6**

N. **10847** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. BRNO 98

Calibro: MM 6,5 x 55 SWEDISH

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1040

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINDARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA

Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA

Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «PRIMA ARMI» S.N.C.

Classe: **C 6**

N. **10848** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10064/C/90 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS

Denominazione: «JOHANN OUTSCHAR'S SOHN» MOD. EXPRESS

Calibro: .375 FLANGED MAGNUM NITRO EXPRESS

Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 635

Lunghezza dell'arma: MM 1075

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: TINCANI DANIELE TITOLARE DI LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DANIELE TINCANI»

Classe: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di n. 4 di canne intercambiabili giustapposte express nei calibri MM 9,3 x 74 R, .450-400 Magnum Nitro Express 3" 1/4, .375 H.&H. Magnum, .470 Nitro Express.

N. **10849** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10064/C/90 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «JOHANN OUTSCHAR'S SOHN» MOD. HEERENBUCHSE

Calibro: MM 7 x 75 R SE.V.H.

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 650

Lunghezza dell'arma: MM 1030

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: TINCANI DANIELE TITOLARE DI LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DANIELE TINCANI»

Classe: **C 5**

N. **10850** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10064/C/90 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «JOHANN OUTSCHAR'S SOHN» MOD. HEERENBUCHSE

Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 650

Lunghezza dell'arma: MM 1030

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: TINCANI DANIELE TITOLARE DI LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DANIELE TINCANI»

Classe: **C 5**

N. **10851** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10064/C/90 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «DANIELE TINCANI» MOD. REMINGTON 700

Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 610

Lunghezza dell'arma: MM 1130

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: TINCANI DANIELE TITOLARE DI LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DANIELE TINCANI»

Classe: **C 5**

Nota. — Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «DANIELE TINCANI» protranno apparire anche marchi o sigle della ditta «REMINGTON».

N. **10852** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «SAKO» MOD. 75 VARMINT

Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1140

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA

Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA

Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.» S.N.C.

Classe: **C 6**

N. **10853** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «SAKO» MOD. 75 VARMINT

Calibro: MM 7 STW

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1140

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA

Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA

Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.» S.N.C.

Classe: **C 6**

N. **10854** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «SAKO» MOD. 75 VARMINT

Calibro: .17 REMINGTON

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 6

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1100

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA

Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA

Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.» S.N.C.

Classe: **C 6**

N. **10855** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «SAKO» MOD. 75 VARMINT

Calibro: .22-250 REMINGTON

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1120

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA

Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA

Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.» S.N.C.

Classe: **C 6**

N. **10856** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «SAKO» MOD. 75 VARMINT

Calibro: .25-06

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1130

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA

Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA

Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.» S.N.C.

Classe: **C 6**

N. **10857** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «SAKO» MOD. TRGS

Calibro: .30-378 WEATHERBY

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 660

Lunghezza dell'arma: MM 1200

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA

Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA

Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.» S.N.C.

Classe: **C 6**

N. **10858** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «SAKO» MOD. 75 VARMINT

Calibro: .270 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1130

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA

Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA

Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.» S.N.C.

Classe: **C 6**

N. **10859** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «SAKO» MOD. 75 VARMINT

Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1140

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA

Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA

Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C.» S.N.C.

Classe: **C 6**

N. **10860** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «REMINGTON» MOD. 597 MAGNUM

Calibro: .22 WINCHESTER MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9

Lunghezza delle canne: MM 508

Lunghezza dell'arma: MM 1016

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI» S.P.A.

Classe: **C 7**

Nota. — L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **10861** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236/C/84 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «GLOCK» MOD. 34 SC SPORT COMPETITION (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: MM 9 x 21 I.M.I.

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19

Lunghezza delle canne: MM 135

Lunghezza dell'arma: MM 224

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO A DOPPIA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO PRESIDENTE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.» S.R.L.

Classe: **C 1**

Nota. — L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. L'arma può essere corredata di conversione (canna e caricatore da n. 16 colpi) in cal. .40 Smith & Wesson.

N. **10862** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236/C/84 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «GLOCK» MOD. 35 SC SPORT COMPETITION (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: .40 SMITH & WESSON

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16

Lunghezza delle canne: MM 135

Lunghezza dell'arma: MM 224

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO A DOPPIA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO PRESIDENTE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.» S.R.L.

Classe: **C 1**

Nota. — L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. L'arma può essere corredata di conversione (canna e caricatore da n. 19 colpi) in cal. mm 9 x 21 I.M.I.

N. **10863** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 22 A (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: .22 L. R.

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10

Lunghezza delle canne: MM 139,7

Lunghezza dell'arma: MM 241,3

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI» S.P.A.

Classe: **C 1**

Nota. — L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. L'arma può essere denominata anche mod. 22 S.

N. **10864** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 22 A (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: .22 L. R.

Numero delle canne: UNA (CANNA SPIANATA LATERALMENTE)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10

Lunghezza delle canne: MM 139,7

Lunghezza dell'arma: MM 241,3

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI» S.P.A.

Classe: **C 1**

Nota. — L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. L'arma può essere denominata anche mod. 22 S.

N. **10865** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 8 giugno 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 22 A (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: .22 L. R.

Numero delle canne: UNA (CANNA SPIANATA LATERALMENTE)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10

Lunghezza delle canne: MM 177,8

Lunghezza dell'arma: MM 279,4

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI» S.P.A.

Classe: **C 1**

Nota. — L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. L'arma può essere denominata anche mod. 22 S.

NOTE

Ai numeri 8918, 8919, 8920 e 8921 del Catalogo è iscritta la seguente nota: sull'arma può comparire anche la scritta «SENDERO».

Ai numeri 9868, 7683, 9869, 9870, 9871, 9872, 7075, 7076, 7077, 9873, 9874; 9875; 7078; 9876; 9877; 9878; 9879 del Catalogo sono inserite le seguenti note: l'arma può essere denominata anche mod. 75 Varmint - l'arma può essere dotata di caricatore amovibile.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 14 maggio 1998.

Ai numeri 5388; 5579; 6658; 9955; 9957; 9962 del Catalogo e inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di conversione (canna - carrello - caricatore da 10 colpi) idonea ad impiegare la cartuccia in cal. .22 L.R.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 14 maggio 1998.

Al numero 679 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto a caricamento successivo e singolo (manuale) «M.A.PI.Z.» mod. M.A.PI.Z. cal. mm 7 x 65 R/ 7 x 65 R (canne mm 610) è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di 2 paia di canne sovrapposte express uno in cal. mm 9,3 x 74 R lunghe mm 600 ed uno in cal. .470 N,E. lunghe mm 630.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 14 maggio 1998.

Al n. 9380 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «ADC» mod. Tactical (tacca di mira regolabile) cal. .45 HP (canna mm 127) - L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo) - è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di canna intercambiabile in cal. .45 ACP.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 14 maggio 1998.

Ai numeri 10240; 10241; 10242; 10243; 10244; 10245; 10246 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma può essere prodotta anche negli U.S.A.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 14 maggio 1998.

Ai numeri 9413; 9414; 8946; 7445 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche mod. Witness.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 14 maggio 1998.

RETTIFICHE

Al numero 10526 del Catalogo dove è scritto: lunghezza della canna: mm 700, leggasi: lunghezza delle canne: mm 850.

Al numero 6176 del Catalogo dove è scritto: Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE, leggasi: Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE.

ERRATA-CORRIGE

Al n. 10756 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «HOLLAND & HOLLAND» MOD. STEYER MANNLICHER, leggasi: Denominazione: «HOLLAND & HOLLAND» MOD. STEYR MANNLICHER.

Al numero 10792 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza dell'arma: mm 650, leggasi: Lunghezza dell'arma: mm 1180.

98A6967

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ceva

Con decreto ministeriale n. 755 in data 22 giugno 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono di T.S.N.», sito nel comune di Ceva (Cuneo), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 834, foglio n. 14 mappale n. 246 del N.C.E.U. ed alla partita 1, foglio n. 14, mappale n. 246, del nuovo catasto terreni della superficie di mq 14.177.

98A6918

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento di biglietti della Lotteria nazionale della gara di motonautica «Venezia-Montecarlo», della «Regata velica di Pantelleria» e della «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno» - 1998.

I biglietti della Lotteria nazionale della gara di motonautica «Venezia-Montecarlo», della «Regata velica di Pantelleria» e della «Giostra della Quintana di Ascoli Piceno» - 1998, appresso elencati, sono stati annullati in quanto oggetto di furto presso l'ufficio postale di Torino:

Serie S - dal n. 58811 al n. 58950.

98A7100

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo della concessione mineraria per caolino, argille per porcellana e terraglia forte e terre refrattarie denominata «Cumiona».

Con decreto distrettuale 1° ottobre 1997 la concessione mineraria per caolino, argille per porcellana, e terraglia forte e terre refrattarie con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata «Cumiona», nel comune di Borgomanero (provincia di Novara), della quale è titolare la soc. Savoini Rag. Luigi & C. S.a.s., con sede in Borgomanero (Novara), via S. Domenico Savio n. 27, è stata rinnovata per anni quindici a decorrere dal 4 aprile 1997.

98A6920

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale dell'8 luglio 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Bijoux - Salone della bigiotteria» che avrà luogo a Milano dal 4 settembre 1998 al 7 settembre 1998.

Con decreto ministeriale dell'8 luglio 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Macef Autunno - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, oreficeria, orologeria» che avrà luogo a Milano dal 4 settembre 1998 al 7 settembre 1998.

Con decreto ministeriale dell'8 luglio 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Italia '98 - Esposizione mondiale di filatelia» che avrà luogo a Milano dal 23 ottobre 1998 al 1° novembre 1998.

Con decreto ministeriale dell'8 luglio 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Lift - Esposizione internazionale di ascensori, componenti, accessori, stampa, professionale e servizi» che avrà luogo a Milano dal 24 novembre 1998 al 28 novembre 1998.

Con decreto ministeriale dell'8 luglio 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «26° International Expodental - 13° Expotecnodental - Mostre internazionali di attrezzature e di materiali per odontoiatria e odontotecnica» che avrà luogo a Milano dal 13 ottobre 1998 al 17 ottobre 1998.

Con decreto ministeriale dell'8 luglio 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Mifed - Indian summer cinema and television, international multimedia maeket» che avrà luogo a Milano dal 1° novembre 1998 al 6 novembre 1998.

Con decreto ministeriale dell'8 luglio 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Abacus - Mostra mercato dell'informatica e della telematica per lo studio, l'hobby e la casa» che avrà luogo a Milano dal 5 dicembre 1998 al 13 dicembre 1998.

Con decreto ministeriale dell'8 luglio 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Natalidea - 9ª Mostra selezione del prodotto artigiano e d'arte per il regalo - Ideaneve - 9ª Rassegna di proposte e prodotti per il turismo invernale» che avrà luogo a Genova dal 4 dicembre 1998 al 13 dicembre 1998.

Con decreto ministeriale dell'8 luglio 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Tuttantico - 9ª Mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato» che avrà luogo a Genova dal 9 settembre 1998 al 13 settembre 1998.

Con decreto ministeriale dell'8 luglio 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «33° Tecnohotel - Esposizione internazionale per l'ndustria dell'ospitalità» che avrà luogo a Genova dal 7 novembre 1998 all'11 novembre 1998.

Con decreto ministeriale dell'8 luglio 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «BTS - 2ª borsa del turismo scolastico» che avrà luogo a Genova dal 26 novembre 1998 al 28 novembre 1998.

98A6969

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica al comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Vibrocil" (modificazioni di autorizzazioni già concesse)».

Nella parte del comunicato: «Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 817 del 26 settembre 1996», relativo alla specialità medicinale «Vibrocil», rino gel 15 g, A.I.C. n. 023443029, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 10 dicembre 1996, alla pag. 57, seconda colonna, ove è indicato «eccipienti:» all'ultima riga, ove è scritto «acqua depurata q.b. a ml 100» si intende scritto: «acqua depurata q.b. a g 100».

98A6789

Rettifica al comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Enterasin" (nuove autorizzazioni)».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto A.I.C. n. 412 del 19 settembre 1997», relativo alla specialità medicinale «Enterasin», gel rettale, 7 contenitori monodose con erogatore 4g/60 ml; gel rettale, 7 contenitori monodose con erogatore 2g/60 ml; 50 capsule 400 mg; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 15 ottobre 1997, alla pag. 62, prima colonna, ove è indicato «Produttore: la produzione ed il confezionamento delle capsule sono effettuati da Pharmatec international nello stabilimento sito in via Marche, 9, S. Giuliano Milanese (Milano); le operazioni di controllo sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in piazza XX Settembre n. 2, Villa Guardia (Como). La produzione, il controllo ed il confezionamento del gel rettale sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in piazza XX Settembre n. 2, Villa Guardia (Como).», si intende scritto: «Produttore: la produzione delle capsule è effettuata da Pharmatec international nello stabilimento sito in via Tirso, 6 - S. Giuliano Milanese (Milano); le operazioni di controllo e confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in piazza XX Settembre n. 2, Villa Guardia (Como). La produzione, il controllo ed il confezionamento del gel rettale sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in piazza XX Settembre n. 2, Villa Guardia (Como).».

98A6788

Rettifica al comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Betametasone dipropionato" (modificazioni di autorizzazioni già concesse)».

Nella parte del comunicato: «Estratto del provvedimento di A.I.C. n. 425/97 del 21 ottobre 1997», relativo al farmaco a denominazione comune «Betametasone dipropionato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 1997, alla pag. 70, seconda colonna, ultimo periodo, ove è indicato «nuovo codice A.I.C. di seguito riportato: farmaco a denominazione comune Betametasone dipropionato: A.I.C. n. 033706019 - base 32 (104N13), confezione crema 0,05% tubo 30 g», si intende scritto: «nuovo codice A.I.C. di seguito riportato: farmaco a denominazione comune Betametasone dipropionato: A.I.C. n. 033706019G - base 32 (104N13), confezione crema 0,05% tubo 30 g».

98A6790

Rettifica al comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Saizen" (modificazioni di autorizzazioni già concesse)».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto di A.I.C. n. 489/97 del 18 novembre 1997», relativo alla modifica di titolarità di alcune specialità medicinali dalla Industria farmaceutica Serono S.p.a. alla Serono Pharma S.p.a., in particolare al «Saizen», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 1997, alla pag. 41, seconda colonna, ove è indicato «specialità Saizen: 1 flac. liof. 4 U.I. + 1 f. 1 ml - A.I.C. n. 026863011; 3 flac. liof. 4 U.I. + 3 f. solv. 1 ml - A.I.C. n. 026863023; flac. liof. 10 U.I. + solv. 5 ml - A.I.C. n. 026863035; flac. liof. 2 U.I. + f. solv. 1 ml - A.I.C. n. 026863047», si intende scritto: «specialità Saizen: 1 flac. liof. 4 U.I. + 1 f. 1 ml - A.I.C. n. 026863011; 3 flac. liof. 4 U.I. + 3 f. solv. 1 ml - A.I.C. n. 026863023; 1 flac. liof. 10 U.I. + 1 f. solv. 5 ml - A.I.C. n. 026863035; 1 flac. liof. 2 U.I. + 1 f. solv. 1 ml - A.I.C. n. 026863047».

98A6787

Rettifica al comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Cromocur" (nuove autorizzazioni)».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 104 del 23 marzo 1998», relativo alla specialità medicinale «Cromocur», soluzione dermatologica flacone 50 ml, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 20 aprile 1998, alla pag. 30, prima colonna, ove è indicato «A.I.C. n. 032280012 (in base 10), 0YT3GD (in base 32)», si intende scritto: «A.I.C. n. 033904018 (in base 10), 10BPDL (in base 32)».

98A6786

Rettifica al comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Prontored" spray dermatologico polvere 150 ml».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 105 del 23 marzo 1998», relativo alla specialità medicinale «Prontored», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 14 maggio 1998, alla pag. 76, seconda colonna, ove è indicato: «Composizione: principio attivo: iodopovidone», si intende scritto: «Composizione: principio attivo: merbromina».

98A6796

Rettifica al comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Prontored" spray dermatologico polvere 300 ml».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 106 del 23 marzo 1998», relativo alla specialità medicinale «Prontored», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 14 maggio 1998, alla pag. 76, seconda colonna, ove è indicato: «Composizione: principio attivo: iodopovidone», si intende scritto: «Composizione: principio attivo: merbromina».

98A6794

Rettifica al comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Prontored" spray dermatologico polvere 100 ml».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 107 del 23 marzo 1998», relativo alla specialità medicinale «Prontored», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 14 maggio 1998, alla pag. 77, prima colonna, ove è indicato: «Composizione: principio attivo: iodopovidone», si intende scritto: «Composizione: principio attivo: merbromina».

98A6795

Rettifica al comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Prontored" spray dermatologico polvere 50 ml».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 108 del 23 marzo 1998», relativo alla specialità medicinale «Prontored», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 14 maggio 1998, alla pag. 77, prima colonna, ove è indicato: «Composizione: principio attivo: iodopovidone», si intende scritto: «Composizione: principio attivo: merbromina».

98A6793

Rettifica al comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Vebas Canalare", con variazione della denominazione in "Vcanalare"».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 109 del 23 marzo 1998», relativo alla specialità medicinale «Vcanalare», polvere flacone 8 g + solvente flacone 5 ml per pasta dentale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 14 maggio 1998, alla pag. 77, seconda colonna, ove è indicato: «Classificazioni ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992», si intende scritto: «Classificazioni ai fini della fornitura: medicinale ad esclusivo uso del medico odontoiatra. Vietata la vendita al pubblico».

98A6791

Rettifica al comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Cetrexidin"».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 110 del 23 marzo 1998», relativo alla specialità medicinale «Cetrexidin», soluzione dentale e per mucola orale 12 flaconi 50 ml, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 14 maggio 1998, alla pag. 77, seconda colonna, ove è indicato: «Composizione: principio attivo: iodopovidone», si intende scritto: «Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato; cetrimide». Ove è scritto: «Classificazioni ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992», si intende scritto: «Classificazioni ai fini della fornitura: medicinale ad esclusivo uso del medico odontoiatra. Vietata la vendita al pubblico».

98A6792

Rettifica al comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Ursobil" (nuove autorizzazioni)».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 178 del 18 maggio 1998», relativo alla specialità medicinale «Ursobil», gocce flacone 20 ml per uso orale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, alla pag. 99, prima colonna, ove è indicato: «Titolare A.I.C.: Istituto biologico chemioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino n. 25, codice fiscale 00470340019», si intende scritto: «Titolare A.I.C.: Istituto biologico chemioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino n. 25, codice fiscale 05146060016».

98A6798

Rettifica al comunicato concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Derma Difesa"».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 191 del 18 maggio 1998», relativo alla modifica di titolarità della specialità medicinale «Derma Difesa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 dell'11 giugno 1998, alla pag. 28, seconda colonna, prima del penultimo capoverso, leggasi anche: «Produzione, controllo e confezionamento: Montefarmaco S.p.a., con sede in via G. Galilei, 7, Pero (Milano)».

98A6797

Rettifica al comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Elettrolitica reidratante III con glucosio 5%" (nuove autorizzazioni)».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto G n. 210 del 18 maggio 1998», relativo alla specialità medicinale a denominazione comune «Elettrolitica reidratante III con glucosio 5%», «III» 5% flacone vetro da 50 ml, «III» 5% flacone vetro da 100 ml, «III» 5% flacone vetro da 250 ml, «III» 5% flacone vetro da 500 ml, «III» 5% flacone vetro da 1.000 ml, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 17 giugno 1998, alla pag. 60, seconda colonna, in ogni periodo ove è indicato: «Elettrolitica reidratante III con glucosio 5%», si intende scritto: «Elettrolitica reidrante con glucosio».

98A6799

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: Q05A «Sociologia generale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6971

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di psicologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di psicologia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: M11E «Psicologia clinica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6970

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500